

CONVENZIONE

TRA

IL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

IL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

IL MINISTERO DELL'INTERNO

E

ACCREDIA

L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

L'anno 2024, nel mese di novembre,

TRA

l'ing. Massimo Sessa, nato a Salerno il 22 giugno 1962, Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che interviene in nome e per conto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con Sede in Roma, via Nomentana n. 2 - 00161 RM;

E

il dott. Gianfrancesco Romeo, nato a Taurianova (RC) il 10 maggio 1971, Direttore Generale della Direzione Generale Consumatori e Mercato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che interviene in nome e per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (successivamente denominato per brevità MiMIT - DGCM) con Sede in Roma, via Molise n. 2 - 00187 RM;

E

l'ing. Eros Mannino nato a Città della Pieve (PG) il 5 agosto 1961, Dirigente Generale VVF della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno, che interviene in nome e per conto del Ministero dell'Interno (successivamente denominato per brevità MinINT-DCPSTAE) con sede in Roma, Largo Santa Barbara n. 2 - 00178 RM;

E

il prof. Massimo De Felice, nato a Roma (RM) il 04 ottobre 1953, che interviene in qualità di Presidente e Legale Rappresentante di ACCREDIA, l'Ente Italiano di Accreditamento (successivamente denominato per brevità ACCREDIA), con Sede Legale in Roma, Via Guglielmo Saliceto n. 7/9 - 00161 RM;

di seguito indicati collettivamente anche come "le Parti";

PREMESSO CHE:

- il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 ha posto norme in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e ha abrogato il Regolamento (CEE) n. 339/93;
- il Regolamento (CE) n. 765/2008 ha stabilito al n. 15 dei *consideranda* che "lo scopo dell'accREDITamento è attestare in modo autorevole la competenza di un Organismo ad eseguire attività di valutazione della conformità" e che "gli Stati Membri non dovrebbero mantenere più di un Organismo Nazionale di AccREDITamento e dovrebbero garantire che tale Organismo sia organizzato in modo da salvaguardare l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività";
- la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, stabilisce il quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e abroga la Decisione 93/465/CEE;
- l'approvazione definitiva del nuovo regolamento sui prodotti da costruzione, che sostituirà il Reg. (UE) n. 305/2011, da parte del parlamento europeo avvenuta in data 09/10/2024 e da parte del Consiglio della UE avvenuta in data 23/10/2024, ed in attesa della pubblicazione in gazzetta ufficiale dell'unione europea, renderà necessario un adeguamento della presente convenzione;
- il Regolamento delegato UE 2024/2769 che modifica il Reg. (UE) n. 305/2011 per quanto riguarda la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione stabilendo il sistema 3+ per le loro caratteristiche essenziali in materia di sostenibilità ambientale renderà necessario un adeguamento della presente convenzione;
- la Legge 23 luglio 2009, n. 99, ha adottato disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;
- l'art. 4 comma 1, della Legge n. 99/2009, per assicurare la pronta applicazione del Capo II del Regolamento (CE) n. 765/2008 sopra citato, ha disposto che "*il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri interessati, deve provvedere alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico Organismo Nazionale autorizzato a svolgere attività di AccREDITamento*". Il citato comma 1 ha disposto altresì che "*il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede ... alla definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accREDITamento, anche tenuto conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati dagli altri Paesi dell'Unione Europea*";

- l'art. 4 comma 4, della medesima Legge n. 99 del 2009, ha stabilito che *"dall'attuazione delle disposizioni del medesimo articolo 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica"* e che *"i Ministeri interessati devono provvedere a tale attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"*;
- il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con i Ministeri dell'Interno, delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute, dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, della Difesa, ha emanato in data 22 dicembre 2009 un Decreto Interministeriale per disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento dell'unico Organismo Nazionale, nonché la definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento e le modalità di controllo dell'Organismo da parte dei Ministeri interessati;
- i Ministeri sopra citati, in data 22 dicembre 2009, hanno emanato un Decreto Interministeriale per designare ACCREDIA, Associazione senza scopo di lucro dotata di personalità giuridica di diritto privato, quale Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge 23 luglio 2009, n. 99.

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 568/2014 del 18 febbraio 2014 che reca modifica dell'allegato V del Regolamento UE 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione;
- il Regolamento Delegato (UE) 574/2014 della Commissione del 21 febbraio 2014 che modifica l'allegato III del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente il modello da usare per redigere una dichiarazione di prestazione relativa ai prodotti da costruzione;
- il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE, in vigore dal 9 agosto 2017;
- in particolare, l'art. 11 del citato Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106 che prevede l'autorizzazione, ai fini della notifica, basata su un certificato di accreditamento e in particolare il comma 3 che prevede che ai fini del rilascio del certificato di accreditamento i rapporti tra le Amministrazioni competenti e l'Organismo unico nazionale di accreditamento sono regolati con apposita Convenzione.

CONSIDERATO CHE:

- ACCREDIA svolge attività di accreditamento di Organismi che effettuano valutazioni di conformità e può svolgere tale attività anche nei settori riservati ad attività delle Pubbliche Amministrazioni, secondo le disposizioni legislative e regolamentari in

materia, sulla base di specifici mandati e su formale iniziativa delle Amministrazioni competenti;

- ACCREDIA, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del citato Decreto di prescrizioni 22 dicembre 2009 si è dotata di strumenti organizzativi che consentono la partecipazione dei predetti Ministeri;
- ACCREDIA svolge tale attività sulla base dei criteri tecnici e scientifici, in conformità alle norme emanate a livello internazionale, europeo e nazionale da ISO/IEC, CEN/CENELEC, UNI/CEI, nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e competenza tecnica;
- ACCREDIA verifica che i Soggetti che svolgono attività di valutazione di conformità, possiedano i requisiti prescritti e vigila sul mantenimento di tali requisiti nel tempo e opera in ambito volontario e, su incarico e sotto il controllo della Pubblica Amministrazione, svolgendo compiti di accreditamento, qualificazione, controllo e sorveglianza negli ambiti di competenza pubblica, sulla base di specifici incarichi formali, anche mediante Convenzioni, che ne fissano limiti e condizioni;
- ACCREDIA, nel rispetto del principio della competenza tecnica, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto e degli artt. 12 e 13 del Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto medesimo, ha costituito e reso operativo il Comitato di Accreditamento che si articola in un Comitato per l'Attività di Accreditamento, in Comitati e SottoComitati Settoriali;
- i Comitati Settoriali di Accreditamento decidono, nelle aree di rispettiva competenza, in materia di rilascio, estensione, rinnovo, riduzione, sospensione, revoca e ripristino degli accreditamenti. I SottoComitati Settoriali di Accreditamento hanno il compito di predisporre una decisione da sottoporre per la delibera definitiva ai Comitati Settoriali di Accreditamento (CSA) di riferimento;
- ACCREDIA ha dimostrato di soddisfare le prescrizioni emesse con il citato Decreto del 22 dicembre 2009;
- è stato affidato, con Decreto del 22 dicembre 2009, al Ministero dello Sviluppo Economico, il compito di svolgere controlli regolari sulla Struttura e sulle attività svolte da ACCREDIA e che, per rendere più efficace tale esercizio di controllo, è stata istituita una Commissione Interministeriale di Sorveglianza, che ha il compito, ai sensi dell'art. 6 del citato Decreto del 22 dicembre 2009, di esercitare, anche in specifici ambiti settoriali, le attività di controllo sull'Ente di accreditamento designato;
- si ritiene opportuno rinnovare l'ultima Convenzione di durata quadriennale stipulata tra il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il MiSE, il Ministero dell'Interno e ACCREDIA in data 28 ottobre 2020, senza soluzione di continuità.

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E SPECIFICATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**ART. 1
PREMESSE**

1. Le premesse, nonché i riferimenti ivi contenuti allo Statuto ed al Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto di ACCREDIA, formano parte integrante e sostanziale del presente Atto e si intendono espressamente ed integralmente richiamate.

**ART. 2
OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. La Convenzione ha per oggetto, così come previsto e stabilito dall'articolo 8 del Decreto del 22 dicembre 2009 e dall'articolo 11 del Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106, la definizione dei rapporti di collaborazione tra il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero dell'Interno - d'ora in avanti congiuntamente indicati come "Amministrazioni competenti" - e ACCREDIA.
2. La collaborazione è altresì finalizzata a:
 - garantire il buon funzionamento del Sistema di accreditamento nei settori di competenza delle Amministrazioni, utilizzando l'attività dell'Ente per l'attuazione della normativa comunitaria e nazionale evidenziata nelle premesse;
 - organizzare e razionalizzare le attività di accreditamento in tali settori, in coerenza con i principi della qualità, della sicurezza, della salute, della tutela ambientale e della protezione dei Consumatori;
 - sviluppare le attività di valutazione e di controllo degli Organismi ai fini dell'autorizzazione a svolgere compiti di parte terza secondo i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione previsti nell'allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011 nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa nazionale, europea e internazionale, nonché delle attribuzioni delle Amministrazioni competenti;
 - far sì che ACCREDIA contribuisca all'attività delle Amministrazioni competenti per la sorveglianza sul mercato, sia direttamente sugli Organismi autorizzati a svolgere compiti di parte terza secondo i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione previsti nell'allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011, sia indirettamente favorendo la circolazione di prodotti conformi ai requisiti e che offrano un elevato grado di protezione degli interessi pubblici.

**ART. 3
OGGETTO DELL'ATTIVITÀ DI ACCREDITAMENTO**

1. Le Amministrazioni competenti affidano ad ACCREDIA il compito di rilasciare accreditamenti, in conformità alle pertinenti norme della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 ed alle Guide

Europee di riferimento applicabili, attestanti che l'Organismo soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 43, e, ove applicabili, dagli articoli 45 e 46 del Regolamento (UE) n. 305/2011 nonché quelli di cui all'articolo 9 e all'allegato D del D. Lgs. 106/2017.

- 2.** Per quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, ACCREDIA applicherà le norme tecniche UNI CEI EN ISO/IEC pertinenti, i documenti EA, IAF, ILAC, i propri Regolamenti nelle più recenti revisioni applicabili, quanto previsto nel Regolamento (UE) n. 305/2011 con particolare riferimento al Capo VII, e nel D. Lgs. 106/2017 con particolare riferimento al Capo III, e capo V (art. 16, commi 7 e 8) nonché eventuali atti di indirizzo forniti da una o più Amministrazioni competenti.
- 3.** Ulteriori istruzioni tecniche, incluse variazioni delle modalità di verifica di cui al successivo art. 4, possono essere concordate tra ACCREDIA e le Amministrazioni competenti anche al fine di tenere conto dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento, garantire l'efficacia delle attività di accreditamento, favorire il necessario raccordo con le attività di sorveglianza del mercato e contenere gli oneri finanziari dell'accreditamento.
- 4.** In base a quanto stabilito con la presente Convenzione, l'accreditamento rilasciato da ACCREDIA costituisce pre-requisito obbligatorio per il rilascio, l'estensione, il rinnovo, la riduzione, la sospensione/autosospensione, la revoca o il ripristino dell'autorizzazione da parte delle Amministrazioni competenti e conseguente notifica alla Commissione Europea.
- 5.** Nello svolgimento dell'attività di accreditamento disciplinata dalla presente Convenzione, ACCREDIA si impegna ad operare nel pieno rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e competenza tecnica.

ART. 4

PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO

- 1.** ACCREDIA rilascia i Certificati di accreditamento in conformità al disposto del precedente art. 3.
- 2.** Per ciascun accreditamento rilasciato, ACCREDIA svolgerà le seguenti attività:
 - esame documentale con redazione del relativo Rapporto;
 - verifica presso le sedi operative dell'Organismo, in base a quanto definito nei pertinenti Regolamenti di ACCREDIA, con redazione del relativo Rapporto;
 - verifiche in accompagnamento, in base a quanto definito nei pertinenti Regolamenti di ACCREDIA, con redazione dei relativi Rapporti;
 - verifiche di sorveglianza con cadenza annuale presso le sedi operative dell'Organismo e in accompagnamento, in base a quanto definito nei pertinenti Regolamenti di ACCREDIA, con redazione dei relativi Rapporti.
- 3.** Le medesime attività, con l'eccezione delle verifiche in accompagnamento, verranno svolte per l'accreditamento dei Laboratori di Prova, sempre nel rispetto dei pertinenti Regolamenti di ACCREDIA.
- 4.** I Certificati di accreditamento hanno validità quadriennale. ACCREDIA comunica tempestivamente alle Amministrazioni competenti, secondo le modalità concordate con le stesse, l'esito della propria attività attraverso la trasmissione, per estratto, delle Delibere del

Comitato Settoriale di Accreditamento competente, nonché, ove si verifichi il caso, le decisioni di accoglimento delle istanze di autosospensione o revoca presentate dai soggetti accreditati, dandone comunicazione anche ai comitati di cui al successivo art. 5.

5. ACCREDIA provvede alla gestione delle procedure di accreditamento al fine di consentire alle Amministrazioni competenti l'emanazione dei provvedimenti amministrativi di competenza nei termini previsti dalla Normativa vigente senza soluzione di continuità con le autorizzazioni in scadenza.

ART. 5 COMITATI DI ACCREDITAMENTO

1. ACCREDIA ha istituito, nell'ambito del proprio sistema di Comitati e SottoComitati Settoriali di Accreditamento, uno specifico Comitato Settoriale di Accreditamento, per l'esame delle proposte di rilascio, estensione, rinnovo, riduzione, sospensione, revoca e ripristino degli accreditamenti indicati al precedente art. 3 per gli AVCP SYSTEM 1 - 1+ - 2+. Mentre, in considerazione dell'affinità delle Delibere da assumere, l'esame delle proposte di rilascio, estensione, rinnovo, riduzione, sospensione, revoca, e ripristino degli accreditamenti indicati al precedente art. 3 per l'AVCP SYSTEM 3, è di competenza del Comitato Settoriale di Accreditamento Dipartimento Laboratori di Prova.
2. Il Comitato Settoriale di Accreditamento denominato CSA CPR operativo nell'esame delle proposte di rilascio, estensione, rinnovo, riduzione, sospensione, revoca e ripristino degli accreditamenti indicati al precedente art. 3 per gli AVCP SYSTEM 1 - 1+ - 2+ è presieduto da un Esperto qualificato, designato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Le Amministrazioni competenti possono designare altri Componenti in servizio presso le medesime Amministrazioni, nominati in base allo Statuto di ACCREDIA.
3. Il Comitato Settoriale di Accreditamento Dipartimento Laboratori di Prova denominato CSA DL operativo nell'esame delle proposte di rilascio, estensione, rinnovo, riduzione, sospensione, revoca e ripristino degli accreditamenti indicati al precedente art. 3 per l'AVCP SYSTEM 3, includerà nella sua composizione un Esperto qualificato designato dal Ministero dell'Interno Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e da un Esperto qualificato del Servizio Tecnico Centrale (STC) designato dal Presidente del Consiglio Superiore dei L.P.
4. Alle sedute degli Organi possono essere invitati altri Esperti ministeriali senza diritto di voto.

ART. 6 PERSONALE DIPENDENTE E VALUTATORI

1. Per il corretto svolgimento delle attività di valutazione disciplinate dalla presente Convenzione, e in particolare dei compiti di esame documentale, verifiche in sede ed in accompagnamento e sorveglianza, come meglio specificate nelle procedure di accreditamento di cui al precedente art. 4, ACCREDIA impiegherà propri Ispettori, sia dipendenti, che legati da contratti di collaborazione, nel rispetto dei requisiti di cui alla norma ISO/IEC 17011.

2. Per la procedura di qualifica degli Esperti Tecnici e degli Ispettori da utilizzare per l'accreditamento degli Organismi e Laboratori richiedenti l'autorizzazione di cui al Regolamento indicato al precedente art. 3, ACCREDIA applicherà l'iter normalmente previsto. In base a tali procedure ACCREDIA potrà utilizzare, per l'attività di valutazione, anche Personale dipendente delle Amministrazioni competenti da esse autorizzato. A tali Esperti Tecnici e Ispettori si applicheranno le pertinenti regole di ACCREDIA in termini di compensi e requisiti di imparzialità e competenza.

ART. 7

TARIFFE

1. Per l'attività di accreditamento oggetto della presente Convenzione, ACCREDIA applicherà il proprio Tariffario e, nel rispetto delle determinazioni della Commissione Interministeriale di Sorveglianza di cui all'art. 6 del Decreto 22 dicembre 2009, fornirà ai Ministeri evidenza del rispetto dei principi stabiliti dall'art. 7, comma 1, del citato Decreto.

ART. 8

MONITORAGGIO

1. Le Amministrazioni competenti effettuano periodicamente il monitoraggio sull'attività di ACCREDIA, attraverso il Piano di Sorveglianza, anche per specifici ambiti settoriali, approvato dalla Commissione Interministeriale di Sorveglianza di cui all'art. 6 del Decreto 22 dicembre 2009.
2. ACCREDIA si impegna a comunicare tempestivamente alle Amministrazioni competenti:
 - gli accreditamenti rilasciati, a seguito delle Delibere dei Comitati Settoriali di Accreditamento, di cui all'art.5;
 - le revoche, le sospensioni e le riduzioni rilasciate autonomamente su istanza di parte o a seguito delle Delibere dei Comitati Settoriali di Accreditamento di cui all'art. 5, corredate dalla motivazione e dalla data di decorrenza ed eventuale termine. Per le sospensioni/autosospensioni la comunicazione deve precisare se siano "totali" ovvero "parziali", nel qual caso occorre elencare le norme di prodotto ovvero di prova che risultino sospese;
 - le scadenze dei Certificati di Accreditamento, per gli Organismi che non procedono al rinnovo dell'Accreditamento;
 - i provvedimenti sanzionatori adeguatamente motivati ed eventuali revoche di detti provvedimenti, a seguito delle Delibere dei Comitati Settoriali di Accreditamento;
 - i reclami e le segnalazioni pervenuti in merito all'attività degli Organismi accreditati, riepilogati nell'ambito della Relazione Annuale sul funzionamento di ACCREDIA;
 - i ricorsi presentati dagli Organismi accreditati, e le decisioni assunte in merito dalla Commissione d'Appello di ACCREDIA, corredate di motivazione;
 - l'adozione, la modifica, la revisione, etc., di specifiche procedure inerenti la presente Convenzione.

3. ACCREDIA trasmette, sei mesi prima il termine della presente Convenzione, alle Amministrazioni competenti una Relazione sintetica con il riepilogo dell'attività svolta nel settore dei Prodotti da Costruzione, nonché un *report* finale rappresentativo delle attività attuate nel predetto settore.
4. Il rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione, rappresenta un valido parametro di valutazione sul servizio reso da ACCREDIA.

ART. 9

RICORSI

1. Per i ricorsi avverso le decisioni di ACCREDIA, si applica lo Statuto dell'Ente vigente al momento della presentazione dei ricorsi stessi.

ART. 10

DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione entra in vigore alla data dell'ultima firma apposta digitalmente, con decorrenza dal 29 ottobre 2024, e avrà la durata di quattro anni. Non è ammesso il tacito rinnovo.

ART. 11

ONERI FISCALI E PUBBLICAZIONE

1. L'imposta di bollo dovuta fin dall'origine ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 642/1972 (Allegato "A", parte prima della Tariffa), è a carico di ACCREDIA (assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.M. 17 giugno 2014).**2.** Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D. Lgs. 106/2017, la presente Convenzione è pubblicata sui siti internet istituzionali delle Amministrazioni competenti.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

**CONSIGLIO SUPERIORE
DEI LAVORI PUBBLICI**

ING. MASSIMO SESSA

**MINISTERO
DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DGCM**

DOTT. GIANFRANCESCO ROMEO

**MINISTERO
DELL'INTERNO
DCPSTAE**

ING. EROS MANNINO

**ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO
DI ACCREDITAMENTO**

**PROF. MASSIMO DE
FELICE**